

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DECRETO 26 maggio 2016**

Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16A07214) (GU n.237 del 10-10-2016)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art. 29-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006, aggiunto dall'art. 7, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2011 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerata l'opportunità di armonizzare i contenuti del presente decreto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, in corso di perfezionamento, che determina i requisiti e le capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006;

Considerato che per gli impianti di gestione dei rifiuti le garanzie finanziarie prestare ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, sono comprensive di quelle di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, salvo chiarire che esse possono essere escluse anche in ogni caso in cui

cio' risulta necessario per le finalità di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 353/1 del 31 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui al medesimo comma.

2. Le garanzie finanziarie prestare ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, per le attività di gestione dei rifiuti, coprono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per tali attività, a condizione che esse possano essere escluse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente anche in ogni caso in cui cio' risulta necessario per le finalità di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.

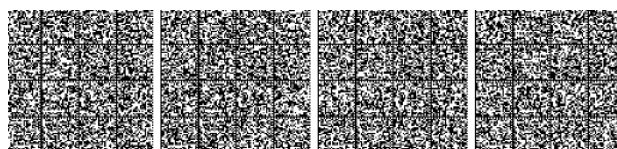
3. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 29-quater, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente decreto.

4. Le garanzie finanziarie regolarmente prestare ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica, sospendono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per le attività condotte sul sito di bonifica per il periodo nel quale sono in essere. Conseguentemente, per tali attività, le garanzie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, ove pertinenti, sono richieste solo contestualmente allo svincolo di cui all'art. 248, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, e fatte salve le ulteriori definizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti definizioni:



a) sostanze pericolose pertinenti: le sostanze in tal modo individuate in applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014, recante le modalita' per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo n. 152/2006;

b) amministrazione preposta: la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente competente (ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006) o l'autorita' da essa delegata, ai sensi dell'art. 208, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 3

Ammontare della garanzia e modalita' di rilascio

1. L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati a redigere la relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' determinato in ragione delle categorie di attivita' condotte nell'installazione, dell'estensione del sito dell'installazione, della pericolosita' e delle quantita' delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonche' del periodo di vita utile dell'installazione residuo, avendo a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto dell'IVA, ove dovuta) nell'allegato A al presente decreto.

2. Con riferimento ad installazioni che presentano particolari rischi ambientali ed igienico-sanitari, l'autorita' competente, su indicazione dell'amministrazione beneficiaria, con provvedimento motivato, puo' prevedere coefficienti unitari piu' elevati di quelli indicati nell'allegato A al presente decreto.

3. In ogni caso l'ammontare della garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi della valutazione di cui alla lettera b), dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, nonche' della progettazione ed attuazione delle misure necessarie per rimediare -tenendo conto della fattibilita' tecnica- l'inquinamento in modo da riportare il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a) del medesimo art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora la citata valutazione evidenzi che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento predetta.

4. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate, i coefficienti e valori di riferimento di cui agli allegati al presente decreto, sono soggetti a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.

Art. 4

Riduzioni ed aggiornamenti

1. L'ammontare delle garanzie finanziarie e' ridotto di un importo fino al:

a) 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS);

b) 40 % nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

2. La riduzione di cui al comma 1 non opera nei confronti degli importi minimi di cui al capitolo 5, dell'allegato A.

3. Nel caso di modifiche impiantistiche sostanziali, il gestore provvede a rideterminare l'ammontare delle garanzie finanziarie, sottoponendo i calcoli all'autorita' competente e all'amministrazione beneficiaria, e provvedendo conseguentemente alla integrazione delle garanzie finanziarie, ovvero a chiedere all'autorita' competente la loro riduzione.

Art. 5

Accettazione delle garanzie finanziarie

1. Le garanzie finanziarie si intendono accettate decorsi trenta giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diverse indicazioni dell'amministrazione beneficiaria.

Art. 6

Termini e durata della garanzie finanziarie prestate

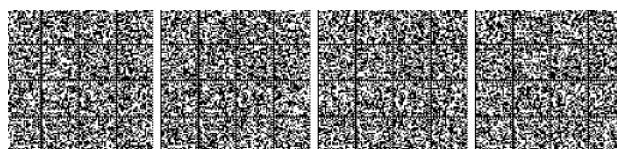
1. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto e' prestata entro 12 mesi della validazione da parte dell'autorita' competente della relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto e' prestata fino al termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, maggiorato di due anni.

3. In deroga al comma 2, la garanzia finanziaria e' presentata fino al termine di validita' dell'autorizzazione, maggiorato di due anni, nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale, ad esempio per espressa richiesta del gestore, preveda la scadenza della sua validita' prima del termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006.

4. E' consentita la prestazione di garanzia di durata inferiore a quella indicata ai commi 2 e 3, purché sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuita' nella espletazione dell'obbligo di garanzia, nonche' il rispetto del successivo comma 6.

5. L'amministrazione preposta, sulla base di specifico provvedimento, nelle more del completamento degli interventi di cui al comma 4 del successivo art. 7, puo' trattenere la garanzia, o parte di essa, per una durata superiore a quella individuata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente titolo.



6. Ove il gestore presta la garanzia finanziaria frazionandola per periodi temporali minori di quelli totali indicati ai commi 2 o 3, egli provvede per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, e pertanto la sua violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 29-quatuordecies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, è contrastata con le misure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 e determina inoltre la facoltà per autorità competente, previa diffida, di procedere a trattenere la garanzia, o parte di essa.

Art. 7.

Svincolo estensioni ed escussione

1. Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia di cui all'art. 6, in caso di cessazione dell'attività, l'amministrazione preposta su richiesta del gestore dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previa verifica da parte dell'autorità competente (secondo i criteri di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) della assenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione.

2. In caso di variazione della titolarità della gestione dell'installazione da cui derivi la volturazione dell'attività autorizzata, l'amministrazione preposta, nelle forme e nei modi di cui al comma 1 e previa richiesta del gestore, dispone lo svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore.

3. Dal momento della cessazione definitiva delle attività il gestore, al fine di dar conto delle azioni in corso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006 per valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti, informa l'autorità competente e l'amministrazione preposta trimestralmente sullo stato di avanzamento delle attività di caratterizzazione, i cui esiti finali sono presentati ai medesimi soggetti entro dodici mesi dalla cessazione definitiva delle attività.

4. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006, nel caso in cui l'autorità competente riscontra la presenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione, il gestore è tenuto a porre in atto le previste misure per il ripristino del sito, presentando a tal fine all'amministrazione preposta un adeguato progetto di interventi, cui provvede a dare attuazione negli stretti tempi tecnici.

5. L'amministrazione preposta procede all'escussione della garanzia prestata, nel caso in cui accerti la mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 3, ovvero l'inadeguatezza del progetto di interventi di cui al comma 4, ovvero l'inerzia del gestore nel dare attuazione al medesimo progetto.

6. Per gli accertamenti di cui al comma 5, la amministrazione preposta può avvalersi del soggetto incaricato di effettuare gli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le autorità competenti, le amministrazioni preposte e i soggetti che effettuano gli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 maggio 2016

Il Ministro: GALLETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, fg. n. 2971*

ALLEGATO A

Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie

1. Quantificazione commisurata alla efficacia dello strumento

Ferma restando la competenza dell'Autorità competente a valutare l'adeguatezza delle garanzie prestate, l'importo delle garanzie stesse deve tenere conto della efficacia dello strumento finanziario scelto. Tra gli strumenti finanziari possibili, infatti, ce ne sono alcuni che introducono una significativa *alea* riguardante tempi e effettiva possibilità di escussione delle garanzie, *alea* che va debitamente considerata con corrispondenti aumenti degli importi.

I criteri di calcolo di cui al seguenti capitoli fanno riferimento a casi in cui si ricorre a garanzie finanziarie «a prima richiesta e senza eccezioni», in grado di assicurare una elevata efficacia. Ricadono in tale tipologia, ad esempio, le garanzie finanziarie prestate secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a favore dell'amministrazione beneficiaria.

Ove l'Autorità competente ammetta il ricorso a diverse tipologie di garanzie finanziarie senza certificare per esse una efficacia paragonabile a quelle «a prima richiesta e senza eccezioni», si provvederà ad aumentare adeguatamente gli importi di cui ai seguenti capitoli, almeno raddoppiandoli.

2. Criteri di calcolo commisurati ai quantitativi di sostanze

L'importo delle garanzie finanziarie è generalmente commisurato alla quantità di sostanze pericolose pertinenti all'esercizio di ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione, determinate in condizioni corrispondenti alla massima capacità produttiva.



A tal fine per l'intera installazione vanno computati per ogni classe di pericolosità (coerentemente con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) i relativi quantitativi di sostanze Q_i usati, prodotti o rilasciati dall'installazione, annualmente in condizioni di massima capacità produttiva. Con tali dati l'importo delle garanzie sono determinate applicando la seguente formula.

$$\text{Garanzia [euro]} = Q_1 \times CU_1 + Q_2 \times CU_2 + Q_3 \times CU_3 + Q_4 \times CU_4$$

dove CU_i è il coefficiente unitario espresso in euro su tonnellata (o a metro cubo, se tale unità, a giudizio del gestore, è più adeguata alla misura della quantità di sostanza) di sostanza pericolosa pertinente di una determinata classe di pericolosità gestita annualmente alla massima capacità produttiva, il cui valore è indicato nella seguente tabella.

Classe*	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Quantitativi Mg (o m ³)	CU €/Mg (o €/m ³)
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	Q_1	$CU_1 = 15$
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	Q_2	$CU_2 = 6$
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	Q_3	$CU_3 = 2$
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	Q_4	$CU_4 = 1$
* 1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette) 2. Sostanze letali, sostanze pericolose per fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente 3. Sostanze tossiche per l'uomo 4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente			

3. Determinazione degli importi minimi connessi alle attività condotte

Per ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione la garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai valori per ettaro (o sua frazione) di estensione del territorio interessato riportati nella seguente tabella, che vanno pertanto sommati per tutte le categorie presenti per determinare gli importi minimi della garanzia.

Codice IPPC	Categoria di attività	Garanzia minima (euro/10.000 m ²)
1.1	Attività finalizzate alla produzione di energia attraverso combustione	50.000
1.2	raffinazione di petrolio o gas	500.000
1.3	produzione coke	200.000
1.4	gassificazione o liquefazione carbone o altri combustibili	200.000
2.1	Arrostimento o sinterizzazione minerali metallici	200.000
2.2	produzione ghisa o acciaio	100.000
2.3; 2.5(a)	lavorazione metalli ferrosi e non	50.000
2.4; 2.5(b)	funzionamento fonderie di metalli	100.000
2.6	trattamenti superficiali con processi elettrolitici o chimici	100.000
3.1	produzione di cemento, calce viva, ossido di magnesio	200.000
3.2	produzione di amianto	500.000
3.3; 3.4	fabbricazione del vetro; fusione sostanze minerali	100.000
3.5	fabbricazione prodotti ceramici	50.000
4.1	produzione di prodotti chimici organici	400.000
4.2	produzione di prodotti chimici inorganici	300.000
4.3	produzione di fertilizzanti	200.000
4.4	produzione di prodotti fitosanitari o biocidi;	200.000
4.5	produzione di prodotti farmaceutici	
4.6	produzione di esplosivi	200.000
5	gestione dei rifiuti	0
6.1	fabbricazione di pasta di carta, carta, cartoni, pannelli a base di legno	100.000
6.2	pretrattamento o tintura di fibre tessili	50.000
6.3	concia di pelli	50.000
6.4	produzioni alimentari, smaltimento o riciclaggio carcasse	30.000
6.5		



6.6	allevamento intensivo	30.000
6.7	trattamenti superficiali con solventi	100.000
6.8	fabbricazione carbonio o grafite	50.000
6.9	stoccaggio geologico CO ₂	0
6.10	conservazione del legno	100.000
6.11	trattamento indipendente acque reflue	100.000

Nel caso in cui nell'installazione siano condotte più categorie di attività, per ciascuna di esse la garanzia finanziaria minima può fare riferimento alla estensione delle aree interessate esclusivamente da tale attività, con le seguenti condizioni:

ove non sia possibile dal punto di vista tecnico attribuire in maniera esclusiva una area ad una categoria di attività di cui alla precedente tabella, essa sarà attribuita alla categoria di attività cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria;

nel caso in cui l'installazione presenti aree non utilizzate per alcuna categoria di attività di cui alla precedente tabella, esse saranno attribuite alla categoria di attività condotta nell'installazione cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria.

Nel caso in cui nel sito siano presenti aree non utilizzate né per attività di cui alla precedente tabella, né per attività ad esse tecnicamente connesse, tali aree ai fini del presente decreto possono considerarsi esterne all'installazione e pertanto non oggetto di garanzie finanziarie.

4. Riduzione connessa al periodo di vita utile residuo

La probabilità di contaminazione, a parità di altre condizioni, dipende dal periodo di esercizio dell'installazione. A tal fine gli importi di cui ai capitoli 2 e 3 fanno riferimento ad una vita utile residua di riferimento per l'installazione di 50 anni. Per installazioni che alla data di predisposizione della relazione di riferimento hanno già programmato la cessazione definitiva delle attività in tempi più brevi, ove possano dimostrare tale impegno all'Autorità competente, agli importi indicati nei precedenti capitoli potranno essere applicati i seguenti coefficienti riduttivi.

Tempo di vita residuo programmato	Coefficiente riduttivo
40-49 anni	0,9
20-39 anni	0,8
10-19 anni	0,7
3-9 anni	0,6
2 anni o meno	0,5

Dopo la prima presentazione della relazione di riferimento, il gestore potrà chiedere l'applicazione di più favorevoli coefficienti riduttivi (che tengano conto della minore vita utile residua) ove dimostri, con un aggiornamento della relazione di riferimento, che fino a quel momento lo stato di contaminazione del sito non è peggiorato rispetto a quello identificato nella precedente relazione di riferimento.

5. Determinazione degli importi minimi connessi alla caratterizzazione

Al fine di verificare quanto disposto dall'art. 3, comma 3, primo periodo del presente decreto, l'Autorità competente acquisisce dal gestore evidenza dei costi sostenuti per la redazione della relazione di riferimento.

Tali costi, corrispondenti a e rappresentativi di quelli che bisognerà in ogni caso sostenere per le valutazioni di cui alla lettera b), dell'art. 29-*sexies*, comma 9-*quinqies*, del decreto legislativo n. 152/2006, costituiscono in ogni caso l'importo minimo della garanzia finanziaria.

6. Esempio di calcolo

Si considera, a titolo di esempio, una installazione che interessa un sito di 18.000 m² (fino a 2 ettari) in cui sono condotte le seguenti attività di cui all'allegato VIII, alla parte seconda, del decreto legislativo n. 152/2006: produzione di coke; arrostitimento o sinterizzazione minerali metallici; produzione ghisa o acciaio; lavorazione metalli ferrosi.

Il gestore fa ricorso ad una garanzia finanziaria «a prima richiesta», assicura una vita residua dell'installazione non superiore a 25 anni e documenta una spesa, sostenuta per la redazione della relazione di riferimento, di 200.000 euro. Il gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale.

In tal caso la garanzia minima da corrispondere in relazione alle attività condotte sarà di euro $(200.000+200.000+100.000+50.000) \times 2 \times 0,8 = 880.000$

Ammettiamo che tale installazione consumi-produca-scarichi, alla capacità produttiva ogni anno:

2.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q₁,

5.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q₂,

100.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q₃ e

500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q₄

La garanzia da corrispondere in relazione a tali quantità sarebbe:

$[2.000 \times 15 + 5.000 \times 6 + 100.000 \times 2 + 500.000 \times 1 \times 0,8]$ euro = 608.000 euro

Poiché tale importo è minore di quello minimo, calcolato in relazione alle attività condotte, il gestore dovrà corrispondere la garanzia di 880.000 euro.

Se il gestore potrà dimostrare che ciascuna delle attività è limitata ad un'area dello stabilimento di estensione minore dell'ettaro, la garanzia minima, in relazione alle attività condotte, diverrà di euro $(200.000+200.000+100.000+50.000+200.000) \times 1 \times 0,8 = 440.000$

Conseguentemente la garanzia da corrispondere sarà quella calcolata in relazione alle quantità di sostanze pericolose pertinenti: € 608.000



Se, infine, il gestore, adottasse un sistema di gestione registrato EMAS e, due anni prima della programmata cessazione di attività, aggiornasse la relazione di riferimento, dimostrando di non aver fino a quel momento determinato un peggioramento dello stato di contaminazione, la garanzia minima, in relazione alle attività condotte, diverrà di euro $(200.000+200.000+100.000+50.000+200.000) \times 1 \times 0,5 \times 0,5 = 187.500$

La garanzia da corrispondere calcolata in relazione alle quantità di sostanze pericolose pertinenti sarà: € 190.000

Conseguentemente la garanzia da corrispondere sarà di importo pari al minimo necessario per effettuare le valutazioni di cui alla lettera *b*), dell'art. 29-*sexies*, comma 9-*quinqies*, del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero di € 200.000

16A07214

